



REGOLAMENTO

PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.46 DEL 27/09/2017



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art.2 - Nozione di alloggio di E.R.P. (lett. A comma 1 art. 2 L.R. 36/2005 e s.m.i.)
- Art.3 - Nozione di nucleo familiare (lett.c, comma 1, art. 2, L.R. 36/05 e s.m.i.)
- Art.4 - Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (c.2, art.2 L.R.36/05 s.m.i.)
- Art.5 - Nozione di alloggio improprio ed antigienico (c. 2ter/quater, art.2, L.R. 36/05 s.m.i.)

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

- Art.6 - Avviso Pubblico
- Art.7 - Requisiti per l'accesso e permanenza (art. 20 quater, L.R. 36/05 e s.m.i.)
- Art.8 - Presentazione delle domande
- Art.9 - Subentro nella domanda
- Art.10 - Istruttoria delle domande
- Art.11 - Commissione per la formazione della graduatoria

TITOLO III - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, PUBBLICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE STESSE

- Art.12 - Punteggi (Allegato A alla L.R. 36/2005 e s.m.i.)
- Art.13 - Requisiti soggettivi e condizioni soggettive ed oggettive di punteggio
- Art.14 - Priorità
- Art.15 - Istruttoria delle domande - graduatoria provvisoria
- Art.16 - Partecipazione al procedimento – opposizione alla graduatoria provvisoria
- Art.17 - Graduatoria Definitiva

TITOLO IV ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI

- Art.18 - Subentro nell'assegnazione
- Art.19 - Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione
- Art.20 - Scelta dell'alloggio, assegnazione e rinuncia
- Art.21 - Partecipazione e concertazione
- Art.22 - Norme di rinvio



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento comunale redatto ai sensi della Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Filottrano.

Art.2 - Nozione di alloggio di E.R.P. (lett. A comma 1 art. 2 L.R. 36/2005 e s.m.i.)

Ai fini della L.R. 36/2005 si intende per edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli E.R.A.P., recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 o realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17/02/1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

Art.3 - Nozione di nucleo familiare (lett.c, comma 1, art. 2, L.R. 36/05 e s.m.i.)

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è accertata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Art.4 - Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (comma 2, art. 2, L.R. 36/05 e s.m.i.)

Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:

- a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Art.5 - Nozione di alloggio improprio ed antigiuridico (comma 2 ter e quater, art. 2, L.R. 36/05 e s.m.i.)

Per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigiuridico.

Per alloggio antigiuridico si intende l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:

- ⇒ altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
- ⇒ presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975.



TITOLO II - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art.6 - Avviso Pubblico

Per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si provvede mediante procedura di evidenza pubblica al fine di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.

L'avviso viene pubblicato per 60 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Filottrano, nel sito internet e nei giornali a carattere locale.

L'avviso pubblico deve indicare:

- ⇒ l'ambito territoriale di assegnazione;
- ⇒ i requisiti soggettivi di partecipazione;
- ⇒ il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande, prorogato di quindici giorni per i cittadini italiani residenti all'estero e le relative modalità di compilazione;
- ⇒ le procedure di formazione e il termine biennale di validità della graduatoria;
- ⇒ normativa regionale in materia di e.r.p. sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi.

Art.7 - Requisiti per l'accesso e permanenza (art. 20 quater, L.R. 36/05 e s.m.i.)

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di e.r.p. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Filottrano;
- c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; il requisito si considera posseduto anche nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario ;
- d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera d) fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 20 septies.

Art.8 - Presentazione delle domande

La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini indicati nell'avviso pubblico utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune. Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei



cittadini ove ciò sia consentito dalle vigenti normative. La domanda può essere consegnata a mano presso i competenti uffici comunali, che rilasciano l'attestazione di ricevuta ovvero spedita con raccomandata A.R. In tale ultimo caso, per la verifica del termine di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art.9 - Subentro nella domanda

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art.2 della L.R. 16/12/2005 n.36 e successive modificazioni nel seguente ordine: coniuge o convivente more uxorio, figli, ascendenti, discendenti, collaterali, affini. La notizia del decesso del richiedente è a carico dell'aspirante al subentro ed è formalmente comunicata al Comune il quale, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi: previo accordo tra i coniugi medesimi; se stabilito dal Giudice in sede di separazione.

Art.10 - Istruttoria delle domande

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione dalla domanda;
- b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.

Art.11 - Commissione per la formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di apposita commissione nominata con determinazione del funzionario/dirigente competente così composta:

- a) dipendente pubblico con qualifica di funzionario/dirigente (non inferiore alla categoria “C”), anche a riposo, con funzioni di presidente o altro dipendente delegato;
- b) dal segretario del Comune interessato alla graduatoria o altro dipendente da lui delegato;
- d) dal direttore dell'E.R.A.P. o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini ed assegnatari (quali SUNIA, SICET e UNIAT).

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da personale comunale di ruolo nominato dal funzionario/dirigente competente nell'ambito degli appartenenti alla categoria “C”. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti. Il compenso, a seduta spettante ai componenti esterni della Commissione, qualora dovuto, verrà stabilito successivamente con deliberazione della Giunta Comunale. Al personale dipendente che svolge i compiti di segreteria della Commissione compete il compenso per il lavoro straordinario per le ore svolte al di fuori del normale orario di lavoro, se ed in quanto dovuto.



TITOLO III - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, PUBBLICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE STESSE

Art.12 - Punteggi (Allegato A alla L.R. 36/2005 e s.m.i.)

La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande attribuendo i punteggi secondi i seguenti parametri.

a) Condizioni soggettive:

- ⇒ a.1) reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n.109/98; punteggio così graduato:

Fino all'importo di 1 assegno sociale	Fino all'importo di 1,5 assegno sociale	Fino all'importo di 2 assegni sociali
Punti 5	Punti 3,5	Punti 2

- ⇒ a.2) numero dei componenti il nucleo familiare; punteggio così attribuito:

<u>Numero dei componenti il nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
n. 1	Punti 1
n. 2 o 3	Punti 2
n. 4 o più	Punti 3

- ⇒ a.3) presenza di persone anziane con età superiore ai 65 anni nel nucleo familiare del richiedente; punteggio così graduato:

<u>Numero di ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
Anziano di età superiore a 65 anni	Punti 1
Anziano di età superiore a 75 anni	Punti 2
Anziano di età superiore a 85 anni	Punti 3

- ⇒ a.4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare del richiedente; punteggio così graduato:

<u>Tipologia handicap</u>	<u>Punti</u>
Affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e inferiore al 100% o da menomazione di qualsiasi genere in caso minorenni	Punti 2
Affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%	Punti 3
Affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento	Punti 4
Con aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità	



lavorativa superiore a 2/3

- ⇒ a.5) presenza nel nucleo familiare del richiedente di minori di età non superiore ai 10 anni; punteggio così graduato:

<u>Numero di minori di età non superiore ai 10 anni presenti nel nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
n.1 minore	Punti 1
n.2 minori	Punti 1,5
n.3 o più minori	Punti 2

- ⇒ a.6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico, in relazione al numero dei minori a carico si attribuiscono:

<u>Numero di minori a carico</u>	<u>Punti</u>
n.1 figlio	Punti 2
n.2 figli	Punti 3
n.3 o più figli	Punti 4

- ⇒ a.7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni; punteggio così attribuito:

<u>Nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
Una sola persona	Punti 2
Due o più persone	Punti 4

- ⇒ a.8) nuclei familiari composti unicamente da persone anziane di età superiore a 65 anni anche soli; così graduati:

<u>Nucleo familiare</u>	<u>punti</u>
Persone di età superiore a 65 anni	Punti 2
Persone di età superiore a 75 anni	Punti 3
Persone di età superiore a 80 anni	Punti 4
In presenza di più anziani si prende in considerazione quello con età superiore	

- ⇒ a.9) presenza continuativa in graduatoria. Viene riconosciuto considerando la presenza continuativa nelle graduatorie dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre: max punti 5 (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni)

- ⇒ a.10) residenza continuativa nel Comune di Filottrano. Il punteggio viene attribuito considerando la residenza anagrafica continuativa nel Comune di Filottrano a partire dall'anno immediatamente precedente a quello nel quale si concorre (punti 0,25 per ogni



anno superiore al quinto fino al quindicesimo come da all. A) della L.R. 36/2005) max punti 2,5. (0,25 punti per ogni anno superiore al quinto fino al quindicesimo)

Non sono cumulabili tra loro i punteggi a.3) e a.8) delle condizioni soggettive.

b) Condizioni oggettive

- ⇒ b.1) punti 3 in caso di abitazione in un alloggio improprio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando (*per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7 ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni dell'alloggio antigienico - allegare certificato dell'ASUR Zona territoriale competente).*
- ⇒ b.2) punti 2 in caso di abitazione in un alloggio antigienico da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando (*per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie: altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a mt. 2,50 ridotta a mt. 2,20 per i vani accessori, presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7 ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975- allegare certificato dell'ASUR Zona territoriale competente).*
- ⇒ b.3) punti 2 in caso di abitazione in alloggio inadeguato da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando (*per alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare si intende quello con superficie utile calpestabile inferiore a: mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone - allegare certificato dell'ASUR Zona territoriale competente ovvero del certificato equivalente rilasciato dal Comune).*
- ⇒ b.4) punti 2 in casi di abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote (*tale condizioni fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie e pubbliche*)
- ⇒ b.5) punti 3 in caso di sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica. (*Rientrano in questa categoria anche i Centri di Accoglienza autorizzati e gli alloggi di emergenza sociale).*
- ⇒ b.6) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi. Il punteggio viene graduato in relazione alla data di rilascio e per le motivazioni sotto indicate:

A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 4
A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 3
A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 3
A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 2
A seguito di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità	Punti 4



A seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2 della L.R. 36/2005	Punti 3
---	---------

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai numeri b.1) b.2) b.3) e b.4) relativi alle condizioni oggettive.

Art.13 - Requisiti soggettivi e condizioni soggettive ed oggettive di punteggio

I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui all'all. A) della L.R. 36/2005 introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 22/2006. Le condizioni di punteggio connesse:

- ⇒ all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- ⇒ alla fattispecie del rilascio forzoso dell'alloggio di cui all'art.12 lett. “b” (Condizioni Soggettive) punto 5 del presente Regolamento;
- ⇒ che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da parte di organi della P.A. vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

In caso di dichiarazioni ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui all'Art. 12 lett. A (Condizioni soggettive) n. 1 del presente Regolamento, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare. Il punteggio relativo alla presenza in graduatoria di cui all'art. 12 lett. A (Condizioni Soggettive) n. 9 del presente Regolamento viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o si trovi nelle altre condizioni dell'art.9 il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio ed ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico secondo le priorità stabilite sempre dall'art.9. Il punteggio relativo alla “residenza nel Comune” di cui all'art. 12 lett.”a.10” (Condizioni Soggettive) del presente Regolamento, viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Filottrano. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Art.14 - Priorità

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati al punto a.5) delle condizioni soggettive;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.



Art.15 - Istruttoria delle domande - graduatoria provvisoria

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.

Art.16 - Partecipazione al procedimento – opposizione alla graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini - comunque non superiori a 15 giorni - per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni

Art.17 - Graduatoria Definitiva

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata. La Graduatoria viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Filottrano per 15 giorni. Di essa si dà altresì notizia mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Filottrano. Se ne chiede, inoltre, la pubblicazione sul B.U.R. della Regione Marche. La Graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente.



TITOLO IV ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI

Art.18 - Subentro nell'assegnazione ed ampliamento nucleo familiare

Per le varie fattispecie relative al subentro e/o all'ampliamento del nucleo familiare si rimanda a quanto già stabilito dall'art.20septies della L.R. n°36/2005 s.m.i.

Art.19 - Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione all' "alloggio improprio", "alloggio antigienico", "alloggio inadeguato" di cui all'art. 8 del presente Regolamento. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Art.20 - Scelta dell'alloggio, assegnazione e rinuncia

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione; a tal fine il Comune invia all'E.R.A.P., territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5% per cento:

- a) famiglie monopersonali: mq 44;
- b) famiglie composte da due persone: mq 59;
- c) famiglie composte da tre persone: mq 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq 94;
- f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.

In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.



Il concorrente convocato per l'assegnazione può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art.2, comma 2, della L.R. n.36/2005 smi, nonchè dall'art.4 del presente Regolamento, previa accettazione scritta. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti, senza perdere la posizione nella graduatoria definitiva, solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune; la rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione sopra descritte, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine non inferiore a 10 giorni assegnato dal Comune medesimo. L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre 5 giorni dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

Art.21 - Partecipazione e concertazione

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento e dalla L.R. 36/2005 e s.m.i., assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ad eventuali modifiche al presente regolamento comunale.

Art.22 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla legge Regionale vigente e sue successive modifiche ed integrazioni.